

Al Sig. Sindaco  
del Comune di

38012 PREDAIA

**OGGETTO: Domanda di iscrizione all'Albo Unico delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di seggio elettorale.**

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... il .....  
residente in ..... via ..... n.....  
codice fiscale ..... numero telefonico .....  
e-mail .....

### CHIEDE

ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, di essere inserito nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale.

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

- a) di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune;
- b) di aver assolto agli obblighi scolastici, essendo in possesso del titolo di studio di .....  
.....;
- c) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U. 361/1957 e 23 del T.U. 570/1960, e cioè:
  - di non essere dipendente dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
  - di non essere in servizio nelle Forze armate;
  - di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario, medico condotto;
  - di non essere segretario comunale né dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio presso l'Ufficio elettorale comunale
  - di non essere dipendente di azienda esercente servizi di trasporto pubblico regionale e locale
- d) di non trovarsi nella condizione di non essersi presentato, senza giustificato motivo, dopo essere stato chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore;
- e) di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'art. 96 del D.P.R. 570/1960 e dall'art. 104, comma 2, del D.P.R. 361/1957.

Distinti saluti.

Predaia, lì.....

Allegato: copia documento di identità personale

.....  
(Firma del richiedente)

Informativa -Tutela della Privacy: Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dai Servizi Demografici per lo svolgimento delle attività di servizio in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.  
Titolare del trattamento è il Comune di Predaia, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail [servizioRPD@comunitrentini.it](mailto:servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet [www.comunitrentini.it](http://www.comunitrentini.it)).  
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.  
L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Servizio Segreteria e Affari Generali del Comune di Predaia, oppure sul sito web [www.comune.predaia.tn.it](http://www.comune.predaia.tn.it) nella sezione dedicata.

**D.P.R. n. 361/1957:**

«Art. 38 - Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantacinquesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione»;
- g) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale

**D.P.R. n. 570/1960:**

«Art. 23 - Sono esclusi dalle funzioni di Presidenti di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione»
- g) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale

## **NOTA INFORMATIVA PER SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE**

La Legge 8/3/1989 n.95 stabilisce le “Norme per l’istituzione dell’albo e per il sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale”.

Si rileva in particolare quanto previsto dall’art. 6, 3° comma: “Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l’avvenuta nomina. **L’eventuale grave impedimento ad assolvere l’incarico** deve essere comunicato, entro 48 ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1”.

Si sottolinea pertanto l’obbligatorietà dell’incarico nel caso di avvenuta nomina da parte della Commissione elettorale in occasione di elezioni, incarico dal quale si può essere esonerati e sostituiti esclusivamente per gravi motivi, quali:

- ragioni di salute certificate dalla competente ASL;
- per particolari esigenze lavorative (es. attività all’estero) certificate dal datore di lavoro;
- nel caso di situazioni di incompatibilità previste per legge (es. militari, dipendenti FS, poste, etc.) o per astensione obbligatoria dal lavoro (lavoratrici madri)

Qualora lo scrutatore nominato sia impossibilitato a svolgere l’ufficio in oggetto, la rinuncia deve essere immediatamente comunicata al Comune unitamente alla documentazione che giustifica l’impedimento.

Nel periodo precedente le elezioni lo scrutatore è invitato a comunicare all’ufficio elettorale, qualora risulti impegnato nelle giornate dedicate al voto, di non essere disponibile per l’assunzione dell’incarico al seggio in tale occasione, in modo che la Commissione non lo includa nell’elenco dei nominati; può comunicare anche l’eventuale disponibilità ad assumere l’incarico, ed in tal caso la commissione valuta l’eventuale nomina.

Nel caso lo scrutatore nominato non si presenti al seggio senza giustificato motivo, la commissione elettorale dispone per la sua cancellazione dall’albo in occasione della prima revisione utile dello stesso (art. 5 comma 2 L. 95/1989). Inoltre l’assenza dal seggio, secondo quanto stabilito dall’articolo 118 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, verrà sanzionata con multa da 309,00 a € 516,00.